**Lavoro a tempo parziale**

**SINTESI DI:**

[Direttiva 97/81/CE – l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (sindacati)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:31997L0081)

**QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?**

* Si propone di attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concordato tra datori di lavoro e sindacati (le parti sociali) dell’Unione europea (UE).
* L’accordo si propone di eliminare la discriminazione ingiustificata dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale. Mira inoltre a contribuire allo sviluppo di lavoro a tempo parziale su base volontaria e consente ai dipendenti e ai datori di lavoro di organizzare l’orario di lavoro in modo da adattarsi alle esigenze di entrambe le parti.

**PUNTI CHIAVE**

**A chi si applica?**

Si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un **contratto** o un rapporto di lavoro definito per legge in ogni paese dell’UE. Chi lavora **solo su base occasionale** può essere escluso per ragioni oggettive, previa consultazione tra il paese dell’UE interessato e le sue parti sociali.

**Non discriminazione**

I lavoratori a tempo parziale non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive. Condizioni di impiego particolari possono essere subordinate ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali, a seguito di una consultazione tra i paesi dell’UE e le parti sociali.

**Accesso al lavoro a tempo parziale**

I paesi dell'UE e le parti sociali dovrebbero **identificare, rivedere e, se del caso, eliminare** qualsiasi ostacolo di natura giuridica o amministrativa che possa ridurre le possibilità di lavoro a tempo parziale. Il **rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale o viceversa** non dovrebbe costituire motivo valido per il suo licenziamento.

**Il ruolo dei datori di lavoro**

I datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione interamente:

* le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale che si renda disponibile;
* le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno o di aumento dell’orario, se tale opportunità si presenta;
* la diffusione in tempo utile di informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno;
* le misure finalizzate a facilitare l’accesso al lavoro a tempo parziale a tutti i livelli dell’impresa;
* la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell’impresa.

**Attuazione**

I paesi dell’UE o le parti sociali possono introdurre norme più favorevoli di quelle previste nell’accordo. Tuttavia, l’attuazione dell’accordo non è un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori a tempo parziale.

**A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?**

E in vigore dal 20 gennaio 1998. I paesi dell'UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 20 gennaio 2000.

**CONTESTO**

Per maggiori informazioni, consultare la pagina relativa alle [condizioni di lavoro e al avoro a tempo parziale sul sito Internet della Commissione europea](http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=203).

**DOCUMENTO PRINCIPALE**

Direttiva [97/81/CE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:31997L0081) del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9-14)

Modifiche successive alla direttiva 97/81/CE sono state integrate nel testo originale. La presente [versione consolidata](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:01997L0081-19980525) ha unicamente valore documentale.

**DOCUMENTI COLLEGATI**

**Misure nazionali di attuazione**

[Relazione](http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4269&langId=en) dei servizi della Commissione sull’attuazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, 21.1.2003

Questa relazione è integrata da due studi:

[Relazione della Commissione](http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2413&langId=en) - Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) (2007)

Relazioni (sintesi esecutive) sull’attuazione della direttiva 1997/81/CE in [Bulgaria](http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5619&langId=en) e in [Romania](http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5620&langId=en) (2009)